



- **Correttivo.** Con il D.Lgs. n. 81/2008 definiti i limiti e i confini del PSC

Cantiere e responsabilità: cosa è cambiato con il "106"?

Con le correzioni apportate dal D.Lgs. n. 106/2009, la parte relativa ai cantieri temporanei e mobili, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, non ha subito importanti modifiche. In realtà, già la legge 7 luglio 2009, n. 88, «*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008*», aveva corretto il contenuto di alcuni disposti in tema di cantiere nel TU, prevedendo, tra le diverse revisioni, la modifica apportata al comma 11, art. 90, D.Lgs. n. 81/2008. Infatti, ai sensi dell'art. 39, legge n. 88/2009, il comma 11, art. 90, ha previsto che non deve essere nominato il coordinatore per la progettazione in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e, comunque, con importo inferiore a euro 100.000. In questo caso, le funzioni del CSP sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Partendo da un'analisi normativa *ante* e *post* TU, sarà analizzata l'evoluzione della materia inerente alla sicurezza in cantiere e alle responsabilità dei diversi soggetti interessati.

- di **Aldo Avvisati**, avvocato del Foro di Torre Annunziata - Napoli, specialista in diritto dell'ambiente e sicurezza del lavoro, studio legale AFM

Il D.Lgs. n. 106/2009, correttivo al TU sicurezza, non ha apportato significative modifiche alla parte relativa ai cosiddetti cantieri temporanei e mobili.

Appena qualche giorno prima della pubblicazione di questa norma, è entrata in vigore nell'ordinamento italiano la "legge Comunitaria 2008"^[1] che ha modificato il contenuto di alcune disposizioni della disciplina in materia di cantieri temporanei e mobili contenuta nel Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, tra le quali quella di maggior rilievo è la modifica operata al comma 11, art. 90, D.Lgs. n. 81/2008^[2].

Al tal proposito, occorre precisare che le modifiche introdotte dalla legge Comunitaria sono scaturite dalla necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea 25 luglio 2008, emessa a seguito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica Italiana per non aver provveduto al corretto recepimento nell'ordinamento statale della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE ("direttiva cantieri"), non prevedendo appunto come obbligatoria la designazione dei coordinatori per la progettazione e per

- 1) Legge 7 luglio 2009, n. 88, cosiddetta "legge Comunitaria", in S.O. n. 110 alla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2009, n. 161.
- 2) Ai sensi della modifica, la nomina del coordinatore per la progettazione (CSP) non ha luogo in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e, comunque, di importo inferiore a euro 100.000,00. In questo caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.



l'esecuzione ogniqualvolta in un cantiere sono presenti più imprese³⁾.

Tra l'altro, con l'approvazione del D.Lgs. n. 81/2008, erano già intervenute modifiche importantissime per la chiarificazione dei portati normativi relativi alla gestione, all'organizzazione e alle responsabilità in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro nei cantieri temporanei e mobili; modifiche, queste, che non hanno ricevuto una adeguata attenzione da parte della dottrina in materia e che è auspicabile abbiano diversa sorte in sede giurisprudenziale, sia di merito sia di legittimità.

Prima di entrare nel dettaglio delle disposizioni contenute nel Titolo IV, come da versione originaria del D.Lgs. n. 81/2008, occorre effettuare un breve *excursus* sulla normativa in materia.

La normativa ante TU

L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 494/1996, che ha recepito e dato attuazione alla direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute che devono essere attuate nei cantieri temporanei e mobili, ha segnato una svolta importante nella disciplina della materia della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Secondo un filone interpretativo non condivisibile, emerso in alcuni interventi, la più rilevante novità di cui al D.Lgs. n. 494/1996, *in nuce* già contenuta nel dettato dell'art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, può essere individuata nella totale responsabilizzazione del datore di lavoro/committente e di tutte le figure afferenti alla sua "area di riferimento" [quali il responsabile lavori (RL), il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione (CSE)] per ogni situazione di rischio che dovesse crearsi in azienda e/o nel cantiere.

La rilevanza di questa novità è ancora più evidente se si considera che i principi indivi-

duati in tema di responsabilità, nel corso di una lunga e complicata elaborazione giurisprudenziale, erano esattamente di segno opposto. Infatti, le responsabilità del datore di lavoro/committente erano considerate circoscritte ai rischi derivanti da quella parte d'organizzazione aziendale che lo stesso avesse determinato o concorso a determinare.

Conseguentemente, nei cantieri interni o esterni all'azienda, la responsabilità del committente era ritenuta limitata alla verifica dell'idoneità professionale ed economica dell'appaltatore (cosiddetta *culpa in eligendo*) e all'ipotesi in cui avesse operato rilevanti ingerenze nell'organizzazione imprenditoriale di quest'ultimo.

Era vigente, in realtà, il cosiddetto principio di "non ingerenza" per il quale, attraverso la sottoscrizione del contratto di appalto di cui all'art. 1655, c.c., l'appaltatore, a fronte del compenso pattuito, assumeva su di sé ogni rischio circa la realizzazione dell'opera, compresi gli oneri riguardanti la sicurezza che doveva essere gestita sui luoghi oggetto dell'esecuzione del lavoro.

Stante il continuo e incessante fenomeno infortunistico, con il D.Lgs. n. 626/1994, anche sulla scorta dell'obbligo del recepimento delle disposizioni europee in materia, il legislatore ha deciso di limitare, in un certo qual modo, il principio di non ingerenza, prevedendo, nel dettato dell'art. 7, a carico del datore di lavoro/committente, in caso di affidamento dei lavori alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o alla singola unità produttiva, una partecipazione maggiore all'appalto, che si poteva concretizzare in una serie di obblighi suscettibili di sanzione penale.

D'altro canto, il secondo capoverso del comma 3, art. 7, aveva precisato che gli obblighi in capo al datore di lavoro/committente non si estendono ai rischi specifici⁴⁾ propri dell'atti-

3) Il D.Lgs. n. 494/1996, nel recepire la direttiva 92/57/CEE, aveva introdotto una deroga prevedendo all'art. 3, comma 3, l'obbligo per il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione di designare il coordinatore per la progettazione solo nei cantieri la cui entità presunta era pari o superiore a 200 uomini/giorno e in quelli in cui si dovevano svolgere lavori che comportavano rischi particolari elencati nell'Allegato II (come, per esempio, i lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 2 metri).

4) In tema di differenze tra "rischio specifico" e "rischio ambientale" si veda Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 1987, secondo la quale «in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, l'obbligo dell'imprenditore, che si avvalga per l'esecuzione di opere accessorie di un lavoratore autonomo in base ad un contratto d'opera, di renderlo edotto dei rischi specifici

(segue)



vità delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Questo disposto è di importanza fondamentale, infatti, ha posto un argine a quell'interpretazione della dottrina già vista, sin troppo evolutiva, che ha ritenuto verificata una netta inversione di tendenza del principio di "non ingerenza", giungendo all'apparentemente più agevole conclusione secondo la quale lo stesso datore di lavoro/committente, con la sua area di riferimento, sia oggi responsabile di qualsiasi rischio possa presentarsi in azienda e/o nel cantiere.

Questa interpretazione, sulla cui condivisibilità è necessario riflettere, è sembrata rafforzarsi con l'emanazione del D.Lgs. n. 494/1996 e con gli obblighi previsti nella stessa norma e posti a carico dell'area della committenza, quali:

- curare che, non il cantiere, ma tutte le operazioni di cantiere debbano essere realizzate in conformità alle prescrizioni antinfortunistiche;
- che il coordinatore per l'esecuzione (CSE), in nome e per conto del committente, debba procedere alla sospensione dei lavori o all'interruzione immediata delle singole lavorazioni in tutti i casi di pericolo.

Questa interpretazione "forzata" aveva preso le mosse da un vario articolato che caratterizzava, in origine, il D.Lgs. n. 494/1996 e che aveva fatto propendere per la tesi della responsabilità esclusiva del datore di lavoro/committente e di tutte le figure afferenti alla sua "area di riferimento" (RL, CSP e CSE) con conseguente, supposta, esenzione del datore di lavoro/appaltatore.

In particolare, la disposizione che si prestava a un'interpretazione più restrittiva in termini di responsabilità del datore di lavoro/committente, era l'originario art. 9, D.Lgs. n. 494/1996, il quale, al comma 2, aveva stabilito che «*La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall'art. 12 costituisce adem-*

pimento delle norme previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 7 e dell'articolo 7, commi 1, lettera b) e 2 del D.Lgs. n. 626/1994.

Da questo ragionamento è nato il convincimento, anche da parte di alcuni organi di vigilanza, che al datore di lavoro/appaltatore bastasse l'accettazione del PSC per soddisfare gli obblighi di revisione del proprio documento di sicurezza e delle attività di informazione, di coordinamento e di cooperazione con il committente.

Altro corollario era il convincimento che fosse il datore di lavoro/committente, attraverso il CSP, a dovere "immaginare" e schedare nel PSC ogni rischio possibile sul cantiere, anche i cosiddetti "rischi propri" dell'attività appaltatrice, rimanendone coinvolto anche sotto il profilo della vigilanza e delle conseguenti responsabilità. La tesi interpretativa era quella secondo la quale ogni attività sul cantiere, inerente alla sicurezza sul lavoro, era demandata, esclusivamente, al datore di lavoro/committente. La tesi interpretativa era quella secondo la quale il datore di lavoro/appaltatore, per ogni attività sul cantiere, dovesse seguire in ogni caso il datore di lavoro/committente. Questo "corto circuito" interpretativo è stato spezzato con le modifiche al D.Lgs. n. 494/1996, apportate dal D.Lgs. n. 528/1999, che ha espressamente introdotto, all'art. 9, lettera *c-bis*), da un lato, l'obbligo di redigere il POS a carico del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, come specificazione per il singolo cantiere del documento di sicurezza già redatto ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994 e, dall'altro, ha riformulato il comma 2, art. 9, prevedendo che «*l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono limitatamente al singolo cantiere interessato adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 626/1994.*».

esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è chiamato ad operare, non si estende anche ai rischi propri dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Ed, invero, con il contratto d'opera il prestatore assume ogni rischio inerente all'esecuzione dei lavori ed a lui compete l'obbligo di munirsi dei mezzi infortunistici previsti dalla legge ed a farne uso, senza che possa ravvisarsi una qualche corresponsabilità del committente in caso di incidente a causa della mancata osservanza di tale obbligo» (*Fattispecie in cui era stata accertata la sussistenza di un contratto di subappalto in favore di un muratore artigiano, dotato di proprie attrezzature e, in particolare, di cinture di sicurezza.*)



Le modifiche alla "direttiva cantieri"

Sotto il profilo gestionale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 528/1999, la posizione del committente e di tutte le figure afferenti alla sua "area di riferimento" (RL, CSP, CSE) è stata in un certo qual senso "ridimensionata" attraverso, appunto, l'introduzione dell'obbligo generalizzato, per ciascuna impresa esecutrice dei lavori, di redigere il piano operativo di sicurezza, spostando, di conseguenza, il baricentro degli adempimenti e degli obblighi in tema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori impiegati nel cantiere sulle singole imprese.

Inoltre, l'art. 2, comma 1, lettera *f-ter*, introdotto dal D.Lgs. n. 528/1999 (oggi art. 89, comma 1, lettera *h*), D.Lgs. n. 81/2008, introducendo il piano operativo di sicurezza, ovvero il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve redigere in riferimento al cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994 [(oggi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a*), D.Lgs. n. 81/2008], ha imposto alle stesse imprese esecutrici di rielaborare i fattori di rischio intra-aziendali, già valutati nel precedente documento dei rischi, alla luce del contesto specifico del cantiere in cui sarà svolta l'attività.

Il Testo unico sicurezza

In questo modo si è giunti alle modifiche di grande rilevanza introdotte dal TU in tema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in cantiere.

La soluzione definitiva sulle questioni dei limiti e dei confini del PSC è arrivata con la pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2008, il quale, nell'Allegato XV, al quale ha rimandato l'art. 100, al punto 2.1, lettera *c*), ha chiarito che il PSC deve contenere «una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi

rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi». Pertanto, ai coordinatori in fase di progettazione spetta, attraverso il PSC, l'analisi e la valutazione dei rischi "aggiuntivi" e dei rischi "interferenziali"⁵⁾, mentre, con il POS, sono i datori di lavoro/imprese esecutrici che devono analizzare e valutare i rischi specifici delle proprie attività.

Tutto questo, in realtà, era già desumibile anche dall'analisi del combinato disposto tra le norme del D.Lgs. n. 494/1996 e l'ultimo capoverso dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 626/1994 (oggi art. 26, comma 4, ultimo capoverso, D.Lgs. n. 81/2008), e secondo cui il datore di lavoro/committente è sciolto dall'obbligo di promuovere il coordinamento e la cooperazione anche per i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi.

Oggi, alla luce della promulgazione del TU sicurezza, parlare di "combinato disposto di norme" è ancora più agevole in quanto, appunto, le disposizioni di legge contenute nell'ex art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 626/1994, e nell'ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 494/1996, sono racchiuse all'interno del medesimo strumento normativo ovvero il D.Lgs. n. 81/2008, rispettivamente agli artt. 26, comma 4, ultimo capoverso, e 96, comma 2.

Un'altra questione strettamente collegata con quanto trattato è quella relativa a quali siano le condizioni per le quali, in un cantiere temporaneo e mobile, fare avviare il sistema gestione sicurezza, ovvero gli istituti previsti dal Titolo IV, TU. Prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 81/2008, i parametri per fare "scattare" il sistema erano due, uno alternativo all'altro, ovvero:

- doveva trattarsi di un cantiere con un numero di uomini/giorno previsti maggiore a 200;
- era prevista l'esecuzione di lavori particolarmente pericolosi quali quelli di cui al-

5) **I rischi aggiuntivi** sono quelli derivanti dalla presenza simultanea e/o successiva di più imprese o lavoratori autonomi nella medesima area di lavoro. Quindi, non ineriscono al rischio specifico insito in ciascuna singola attività lavorativa, isolatamente considerata, ma sono generati ex novo dalla situazione di promiscuità e/o polifunzionalità. I rischi aggiuntivi devono essere considerati, pertanto, quali nuovi fattori di rischio, il cui valore aggiunto origina dallo svolgimento, anche non contestuale, di molteplici attività professionali (per esempio, derivanti dalla circolazione di macchine e di mezzi di trasporto e di sollevamento nell'area del cantiere).

I rischi interferenziali sono, invece, quelli conseguenti alla specifica interazione tra le diverse attività lavorative svolte dalle imprese e dai lavoratori autonomi operanti nel cantiere (per esempio, derivanti dall'utilizzazione, da parte dei lavoratori di più imprese, di impianti comuni, come un ponteggio).



l'Allegato II al D.Lgs. n. 494/1996 (come, per esempio, lavori a quote superiori a 2 m o lavori di scavo a profondità superiore a 1,5 m).

Alla ricorrenza, quindi, anche di uno solo dei due parametri scattava il sistema sicurezza e, quindi, la nomina dei coordinatori e l'obbligo della redazione del PSC.

Con il D.Lgs. n. 81/2008, invece, questi due parametri non sono richiesti^[6]. Per fare attivare l'obbligo di avviare il sistema sicurezza è sufficiente che al cantiere partecipino almeno due imprese, anche in modo non contestuale. Anche se può sembrare paradossale, oggi la soglia di sicurezza nei cantieri si è alzata. Infatti, è possibile prescindere dalla pericolosità tabellare dell'attività o dalla durata della stessa, mentre quello che deve attivare l'attenzione è la presenza di sole due imprese.

In mancanza di più imprese all'opera nel cantiere (ipotesi, peraltro, poco probabile), per la sicurezza dei lavoratori impegnati il legislatore ha ritenuto ampiamente sufficiente l'osservanza, da parte dell'unica impresa, degli obblighi di legge e degli adempimenti che le sono propri, attraverso la redazione di uno specifico POS.

La direttiva recepita con il D.Lgs. n. 494/1996 ha normato una situazione di rischio particolare quale quella rappresentata dai cantieri temporanei e mobili nei quali sono presenti rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri dell'attività di ciascuna impresa.

L'intento del provvedimento comunitario non era quello di congegnare un sistema sicurezza che doveva sostituire quello proprio di ciascuna impresa, ma aggiungere uno più mirato, vista la particolarità dell'ambito lavorativo.

Appare chiaro che se non sono presenti rischi dovuti a interferenze di attività, non è neanche necessario attivare il sistema di sicurezza

aggiuntivo, poiché lo stesso legislatore ha ritenuto sufficiente quello "ordinario". Tuttavia, questo comporta che, qualora siano presenti le condizioni per il sistema sicurezza aggiuntivo, questo non significa che quello ordinario deve essere annullato, anzi, è necessaria una suddivisione di compiti e di rischi che devono essere tenuti sotto controllo.

A tutto questo consegue che anche l'attività di vigilanza del CSE sul cantiere sarà incentrata sull'osservanza, da parte delle ditte appaltatrici, delle procedure e delle disposizioni indicate nel PSC rispetto, appunto, ai rischi aggiuntivi e non all'osservanza dei rischi specifici, che norme espressamente previste pongono già in capo ai singoli datori di lavoro^[7].

Quindi, dovrebbe terminare anche quella pratica, decisamente disdicevole, che porta a leggere PSC-fotocopia, nei quali è possibile leggere contenuti anche non precisamente attinenti al contesto lavorativo di riferimento^[8]. Anche perché, laddove il coordinatore in fase di progettazione dovesse indicare nel PSC anche i rischi e le procedure conseguenti a tipologie lavorative alle quali non era tenuto per legge, il CSE che non rileverà la non pertinenza di questi rischi sarà tenuto comunque a vigilare sugli stessi.

Occorre comprendere, quindi, su quale potrà essere l'atteggiamento delle Corti, di merito e di diritto, alla luce delle novità esaminate.

In realtà, una maggiore attenzione nel senso di una delineazione più netta (e più attenuata) e meno estensiva delle responsabilità del coordinatore può essere rilevata già in alcune pronunce di Corti di merito come quella alla base della sentenza della Corte di Cassazione 24 aprile 2009, n. 17631^[9].

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha assolto, nel giudizio di gravame, un coordinatore in fase di esecuzione sull'assunto che

6) *Nel corso della causa (C-504/06) che ha fatto seguito alla procedura di infrazione, il Governo si è difeso facendo osservare, tra le altre cose, che doveva ritenersi cessata la materia del contendere per effetto dell'evoluzione normativa che, con il D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto la nomina dei coordinatori e la redazione del PSC in ogni caso nel cantiere temporaneo e mobile siano presenti almeno due imprese, svincolandolo da ogni condizione o riferimento.*

7) *A tal proposito, è opportuno considerare che ciascuna di queste imprese potrebbe essere chiamata a svolgere attività altamente specialistiche comportanti l'uso di attrezzature e di sostanze particolarissime per le quali la normativa o l'esperienza e la tecnica potrebbero richiedere specifiche misure di tutela sconosciute ai coordinatori; questi soggetti non sarebbero in grado, quindi, neanche di individuare tutte le situazioni di pericolo per le quali intervenire.*

8) Si riporta, a titolo di esempio, il caso di un PSC relativo a un lavoro di nuova palificazione elettrica, su di un tratto autostradale in zona rurale interna, in cui era previsto un rischio da inondazione (non era nelle vicinanze né del mare né di altri bacini idrografici).

9) *Si veda la sentenza della Corte di Appello di Torino 16 maggio 2005.*



questa figura professionale non è un ulteriore soggetto che si sovrappone a quelli ai quali è già affidato per legge il controllo del rispetto della normativa antinfortunistica, ma è una figura prevista per quei casi in cui l'entità dei lavori che devono essere eseguiti

e la presenza contemporanea di più imprese impegnate a eseguirli possano apportare dei rischi infortunistici nuovi, per sopperire ai quali è necessaria appunto un'azione di coordinamento delle imprese che è svolta dalla stessa figura professionale^[10]. ●

10) In realtà, a seguito della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello nei confronti del coordinatore per l'esecuzione condannato in primo grado per omicidio colposo di un lavoratore in cantiere durante alcuni lavori di restauro di un fabbricato, hanno proposto ricorso avverso sia il Procuratore Generale della Repubblica, presso la stessa Corte d'Appello, sia le parti civili. La S.C. si è espressa, quindi, con sentenza 24 aprile 2009, n. 17631, secondo la quale il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è titolare, in materia di sicurezza sul lavoro, di una posizione di garanzia autonoma e indipendente rispetto a quella pur già gravante su altri soggetti obbligati e va ad affrancarsi a questi ultimi nei limiti degli obblighi specificamente indicati nella "direttiva cantieri". In definitiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello non avesse valutato idoneamente ed esaurientemente tutte le considerazioni svolte dal Tribunale e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio degli atti ad altra sezione della stessa Corte di Appello per un nuovo giudizio.

I LIBRI DI AMBIENTE E SICUREZZA

NUOVA
EDIZIONE

LA NUOVA SICUREZZA SUL LAVORO

Autore: P. Masciocchi, C. Leboffe

La nuova edizione del volume offre un commento dettagliato, a tutte le novità legislative apportate dal decreto correttivo al **D.Lgs. 81/08** nei vari settori di interesse. Un apposito inserto è dedicato al nuovo **apparato sanzionatorio** definito dal decreto correttivo: una pratica tabella riporta per ogni figura professionale e per ciascuna attività le sanzioni previste in caso di inadempimento e violazione delle disposizioni di legge. Completa l'opera un **CD-Rom** contenente:

- un formulario aggiornato dei nuovi adempimenti;
- il testo del nuovo D.Lgs. 81/08, coordinato con le modifiche apportate dal decreto correttivo;
- le linee guida applicative dettate dall'Ispeis;
- una check-list per il controllo della conformità normativa;
- percorsi di giurisprudenza;
- casi pratici;
- una selezione di commenti tratti dalle riviste professionali de il Sole24Ore.

Pagg. 500 – € 49,00

GRUPPO24ORE
La cultura dei fatti

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilssole24ore.com